

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

38.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GRANATI CARUSO

INDICE

	PAG.	PAG.
		magistratura (Modificato dal Senato) (1040-B)
		445
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE
		445
		BOATO
		450
		CARTA
		449
		FELISETTI
		452
Modifiche all'articolo 630 del codice penale (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2134)	438	GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
		453
PRESIDENTE	438, 443	RICCI
BOATO	441, 444	450
CARTA, Relatore	438, 442	RIZZO, Relatore
FELISETTI	442	446, 452
GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	443, 444	TRANTINO
RICCI	441	449
RIZZO	445	
TRANTINO	440, 441	Votazione segreta:
VIOLANTE	445	PRESIDENTE
		453
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della		

La seduta comincia alle 10,25.

ONORATO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 630 del codice penale (Approvato dalla II Commissione del Senato) (2134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 630 del codice penale », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 novembre 1980.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

L'onorevole Carta ha facoltà di svolgere la relazione.

CARTA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la diffusione nel paese, con un grado di progressività allarmante, del sequestro di persona ha imposto allo Stato via via di assumere iniziative adeguate a combattere un fenomeno fino a qualche tempo fa limitato ad alcune regioni del mezzogiorno e delle isole. Delitto nato da una perversa trasformazione dell'abigeato, si riteneva che il sequestro a scopo di estorsione potesse sopravvivere solo in quelle regioni dove resisteva ancora un primitivo ordinamento dell'assetto fondiario e arcaici metodi di conduzione dell'agricoltura. In effetti per alcuni anni nell'immediato dopoguerra il sequestro si sviluppò in quelle aree, perseguendo — all'interno di una società agro-pastorale — il fine di assicurare, mediante la privazione della libertà del soggetto passivo protratta nel tempo, un ingiusto profitto ai suoi autori. Il profitto e, solo raramente, la vendetta erano le sue casuali. L'aver sottovalutato allora il fenomeno e aver ritenuto che fosse praticamente impossibile estendere ad altre regioni questa peculiare forma di delitto, è una delle non ultime cause che ne hanno favorito la diffusione, insieme ad un, purtroppo spesso fondato, senso d'impunità, essendo oggetto del crimine la stessa persona offesa. Una cosa è, infatti, fronteggiare una rapina, sia pure elaborata nella sua prepara-

zione, altra cosa è far fronte ad un sequestro di persona nel quale la stessa vittima si trova, il più delle volte, nella condizione obiettiva di collaborare con gli autori del crimine. In questo sta la particolarità del reato, che si avvale per la sua consumazione dell'apporto necessitato della vittima e, nella maggior parte dei casi, della collaborazione attiva dei familiari, protesi a salvare, a qualunque costo, la vita dell'ostaggio.

Comportamenti siffatti, che hanno reso sempre più difficile l'azione degli inquirenti, hanno indotto a parlare di « sindrome di Stoccolma », registrandosi una sorta di solidarietà tra gli autori del delitto e le vittime, che rendeva spesso vana l'azione dello Stato. Si è sviluppato, vivace, un dibattito sugli indirizzi più idonei per combattere un crimine, che della sua origine aveva conservato i caratteri essenziali, adattandosi, nella consumazione alla profonda trasformazione della società italiana. Ad una scelta diretta a preservare in ogni caso la vita umana, si contrapponeva una linea, cosiddetta « dura », diretta ad impedire il conseguimento del profitto, e quindi, a scoraggiare questa attività criminosa, privandola della illecita remunerazione.

La relativa facilità di operare il sequestro, di occultare la vittima e di conseguire il prezzo per la sua liberazione ha dato vita ad una vera e propria « industria », che avvalendosi di tecniche sempre più perfezionate, ha prosperato e prospera nella misura in cui riesce ad assicurare agli autori — organizzati secondo una precisa distribuzione di compiti — un cospicuo profitto contro un limitato rischio. Da ultimo, la criminalità politica organizzata ha individuato in questo crimine, sia uno strumento offensivo di particolare efficacia, mutuando con le tecniche operative, i feroci rituali della malavita comune, sia un modo per finanziare le proprie imprese.

L'inasprimento delle pene solo in parte ha potuto conseguire qualche effetto, prevalendo, negli autori, sul timore della pena, la sicurezza dell'impunità.

Lo Stato ha predisposto mezzi difensivi non solo attraverso una organizzazione, rispondente alla novità e alla dimensione che il fenomeno aveva assunto, ma anche adottando misure legislative, sull'esempio di altri paesi, che, nel pieno rispetto del dettato costituzionale, avessero la forza di stroncare una pericolosa spirale idonea, più di qualsiasi altra forma di criminalità, a turbare gravemente la convivenza e a ledere seriamente le basi stesse delle nostre istituzioni.

Questo lo scopo che si prefiggeva il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 18 maggio 1978, n. 191. Sulla stessa linea si è orientato il decreto-legge del 15 dicembre 1979, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 156. A fronte degli incontestabili successi conseguiti, tenuto conto delle condizioni favorevoli nelle quali operano gli autori una volta che abbiano nel proprio « incontrastato dominio » l'ostaggio, il sequestro di persona — sia a fine di estorsione sia a fine di terrorismo — conserva tutta la sua pericolosità.

La consapevolezza di adottare misure rivelatesi efficaci nella lotta contro la criminalità politica organizzata ha indotto il Governo ad introdurre una modifica dell'articolo 630 del codice penale che ampli quei benefici previsti nella citata legge n. 191 del 1978, l'articolo 630, nella attuale versione, prevede infatti una attenuazione della pena, cioè l'applicazione delle pene previste nell'articolo 605 del codice penale in favore del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adoperi in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione.

Si tratta di una misura che ha precedenti nel nostro ordinamento nell'articolo 56 del codice penale nella duplice ipotesi della desistenza volontaria e del recesso « attivo », a seconda che si tratti di interruzione volontaria dell'attività criminosa o di ravvedimento operoso (reati di azione o d'azione ed evento). In entrambe le ipotesi la dottrina pressoché concorde ed una giu-

risprudenza pacifica non ritengono la « volontarietà » equivalente alla « spontaneità », potendosi la determinazione del reo ricondurre a motivi non necessariamente di carattere morale, cioè ad un pentimento vero e proprio, ma ad altre ragioni come la paura, il ribrezzo ed anche un calcolo utilitaristico. Così la previsione dell'attenuazione della pena non è dovuta alla eliminazione della volontà colpevole, ma ad una precisa scelta di politica criminale, di offrire, cioè, in considerazione di un superiore interesse della società, un'opportunità al reo che abbandoni il suo proposito e una meno severa valutazione al concorrente che attivamente receda dal delitto.

Queste considerazioni risolvono almeno in parte le perplessità sollevate sul problema dell'allineamento delle misure previste dal presente disegno di legge con la sistematica del nostro codice penale. Il codice prevede per i reati associativi, di cospirazione e banda armata (articoli 308 e 309), ipotesi di non punibilità in caso di recesso. Il sequestro non è propriamente un reato associativo, ma la sua consumazione, tenuto conto della natura permanente del reato e della lunga permanenza della detenzione, impegna sicuramente in una organizzazione sempre più complessa una attività plurisoggettiva, per cui il recesso operoso deve essere preso in considerazione come un istituto di particolare efficacia. D'altronde l'esperienza quotidiana nella lotta alla criminalità politica organizzata, in alcune aree del paese, come la Sardegna, proprio per il sequestro di persona, lo conferma.

Proprio in questa regione e in altre chiuse a qualunque forma di collaborazione con lo Stato, le tradizionali regole dell'omertà potrebbero essere infrante da imputati, raggiunti da prove determinanti, ai quali si indicasse una prospettiva di scelta concreta tra le gravissime pene oggi previste dall'articolo 630 per il sequestro di persona (da 25 a 30 anni di reclusione) e la possibilità reale di ottenere una fortissima riduzione di pena che, accompagnata da altri eventuali benefici previsti dalla legge (concessione delle circostanze

attenuanti generiche, liberazione condizionale della pena dopo che è stata scontata metà della stessa, affidamento al servizio sociale, eccetera), consentisse di uscire, con pochi anni di carcere, da una situazione altrimenti disperata.

Il disegno di legge, che ha costituito oggetto di un penetrante esame nell'altro ramo del Parlamento, in relazione anche ai problemi sopra richiamati di un ulteriore allineamento di queste disposizioni con l'ordinamento vigente, assume il valore di una nuova misura di difesa della collettività che lo Stato ha il dovere di adottare con l'urgenza pari alla gravità della situazione. È questo un impegno confermato solennemente dal Presidente del Consiglio, che nelle dichiarazioni programmatiche del Governo ha affermato: « Un impegno del tutto speciale deve essere esercitato per la piaga più infame, quella dei sequestri di persona. Essi hanno assunto connotazioni sempre più gravi per le connessioni con la criminalità comune e organizzata di altro tipo, compresa quella dedicata al traffico internazionale di stupefacenti e al riciclaggio di denaro derivante da attività criminose ».

Dunque, dopo l'attenuante prevista nella ricordata legge n. 191 del 1978, si intende introdurre, con una organica articolazione dell'articolo 630 del codice penale, anche le due ipotesi di ravvedimento operoso previste dall'articolo 4 di cui alla legge n. 15 del 1980. L'attuale testo dell'articolo 630 del codice penale in conseguenza della innovazione, mentre resta immutato nei primi tre commi, vede scisso il quarto comma in due parti, la prima delle quali diviene capoverso autonomo, la seconda confluisce nell'attuale quinto comma; vede, quindi, inserita come sesto comma la previsione dell'articolo 4 più sopra citato, integrata con l'aggiunta dell'inciso « al di fuori del caso previsto dal comma precedente » per chiarire che non c'è possibilità di concorso tra la previsione dell'adoperarsi per far conseguire la liberazione al sequestrato e la previsione generica dell'adoperarsi per evitare che la attività delittuosa sia portata a conseguen-

ze ulteriori; contiene la previsione di una diminuzione della pena da un terzo a due terzi, modificando la formulazione originaria del citato articolo 4 elaborata in un quadro sanzionatorio diverso, per evitare l'incongruità che l'ipotesi dell'ergastolo si trasformi in una sanzione minima di 12 anni e l'ipotesi della reclusione di 30 anni comporti una sanzione minima più elevata, di 12 anni e sei mesi. Infine l'ultimo capoverso attuale diviene il settimo comma ed un ottavo comma è reso necessario per chiarire gli effetti delle nuove attenuanti.

Chiedo scusa ai colleghi per non aver approfondito come avrei desiderato - a causa dell'impegno richiesto dai lavori dell'Assemblea - questo argomento e di non aver aggiunto molto alla illustrazione del testo che ci è pervenuto dal Senato e sul quale la I Commissione affari costituzionali della Camera ha espresso parere favorevole. Desidero solo aggiungere che essendo il sequestro un reato che ha per oggetto la persona umana e che trova spesso indifesi ed in stato di difficoltà inquirenti e magistrati ed essendo pervenuto dai magistrati dei diversi uffici giudiziari del nostro paese il riconoscimento del vantaggio conseguito con l'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 15, del 1980, credo non ci siano dubbi sulla opportunità di inserire in un quadro più organico la previsione di particolari attenuanti per chiunque si adoperi per restituire la libertà al sequestrato. Mi pare che proprio questa mattina, dopo l'ultimo tragico episodio del sequestro del giudice D'Urso, sia stata prospettata dai magistrati addirittura l'ipotesi di impunità nei confronti di partecipanti ad azioni criminose di natura politica che siano disposti a collaborare con la giustizia: sarebbe un ulteriore passo in avanti per ottenere collaborazione e successo operativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TRANTINO. Per la tragicità di questi momenti, che purtroppo si ripetono lungo

una triste catena di ordine temporale; per la considerazione pratica che, a volte, il sequestrante non trova stimoli nella legislazione penale a cooperare con la giustizia, anche al fine di ottenere una franchigia — alla quale, per altro, sono contrario —; per l'attuale momento storico-politico, che vede la vittoria del terrorismo (fatto che travolge il dato particolare dell'uomo e delle istituzioni e che attacca la vita del paese); per tutti questi motivi, ai fini della realizzazione pratica di una sanzione più adeguata alla realtà, credo sia opportuno che la Commissione esprima oggi un voto favorevole sul disegno di legge in discussione.

BOATO. Il disegno di legge non riguarda il sequestro di persona a scopo di estorsione? Cosa c'entra questo discorso?

TRANTINO. E non è questo un reato ricorrente? Il sequestro del magistrato D'Urso cos'è?

BOATO. È un sequestro, ma non a scopo di estorsione.

TRANTINO. Da anni svolgo la professione di penalista e non conosco altra ipotesi di sequestro di persona se non quella a scopo di estorsione. La privazione della libertà di un soggetto per vessazione da parte di altri soggetti che lo isolano dal consorzio civile credo debba essere considerata, ai fini penali, come una fattispecie ricadente nell'ambito dell'articolo 630 del codice penale; tutte le altre implicanze possono aggravare la natura del sequestro, ma si tratta comunque di « sequestro di persona », anche nel caso che ho citato perché il dottor D'Urso è stato privato della sua libertà e la sua vicenda ha colpito la coscienza dei cittadini.

Il sequestro di persona a scopo di estorsione è un reato ricorrente soprattutto nelle isole e nel meridione ed ora sta subendo un fenomeno di espansione dovuto all'utilizzo perverso dell'istituto del soggiorno obbligato, che ha creato delle centrali di eversione in zone dove finora esso era sconosciuto.

Poiché il nostro scopo prevalente deve essere quello di salvare la vita del-

l'ostaggio, è necessario ricorrere a patteggiamenti che spingano ad una collaborazione con la giustizia.

Questi sono i motivi per cui ribadisco il voto favorevole al disegno di legge.

RICCI. Le ragioni per cui il disegno di legge che si trova al nostro esame deve essere approvato con urgenza sono state richiamate in modo approfondito e nella relazione dell'onorevole Carta e nella discussione che ha accompagnato l'approvazione del provvedimento al Senato.

Effettivamente il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ha caratteristiche tali (per il fatto che mette a repentaglio la vita umana) che richiedono la adozione di tutti gli strumenti possibili per potere da un lato punire nel modo più rigoroso i comportamenti criminali che ad esso si collegano, dall'altro favorire, in un modo coerente, comportamenti in grado di fornire un contributo all'individuazione dei colpevoli.

Si tratta di un problema già affrontato dal legislatore, per cui l'attuale disegno di legge non rappresenta una nuova « pietra miliare » nel campo dei provvedimenti volti a favorire il ravvedimento dei rei, ma rappresenta solo un completamento di questi.

In particolare il problema è stato oggetto del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, che, introducendo a suo tempo la nuova figura del reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, prevedeva anche nuove norme di attenuazione della pena nei casi di comportamenti dissociativi in grado di far ottenere la liberazione dell'ostaggio. È stata perfino prevista l'esclusione della pena nei confronti di coloro che diano un contributo attivo al buon andamento delle indagini.

Credo che siano noti a tutti i risultati positivi ottenuti con queste norme: si è avuta una vera e propria crisi nell'ambito del terrorismo. Pertanto, ci sembra che la razionale estensione di queste norme alla materia del sequestro di persona a scopo di estorsione rappresenti il completamento

organico di una precisa linea di intervento legislativo.

In particolare, i punti fondamentali dell'articolo unico, di cui è composto il disegno di legge, sono costituiti dal quarto comma, il quale riproduce la norma già esistente relativa al trasferimento della pena nell'ambito dell'articolo 605 del codice penale quando si ottenga la liberazione del sequestrato, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione; e dal quinto comma, nel quale, in definitiva, è prevista una estensione delle ragioni di attenuazione della pena, opportunamente articolata anche da un punto di vista tecnico, prendendo in considerazione il caso di un concorrente al delitto che si dissocia dagli altri e si adopera, in modi diversi da quelli già previsti nel comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, quale l'uccisione del sequestrato, oppure aiuti l'autorità giudiziaria nelle indagini.

Il comma in oggetto, dunque, riprende la richiamata norma di carattere generale in materia di terrorismo, recentemente inserita nella legislazione italiana e che ha dato i risultati positivi cui ho accennato.

Pertanto, anche se tutta questa materia dovrà essere oggetto di una più organica considerazione, per le ragioni esposte, data la gravità — particolarmente evidente in questo momento — del reato di sequestro di persona sia a scopo di terrorismo, sia a scopo di estorsione, il nostro gruppo è favorevole all'approvazione rapida del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GRANATI CARUSO

FELISETTI. Premetto che, personalmente, concordo con quanto detto dal relatore, onorevole Carta, e dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare dall'onorevole Ricci.

L'argomento preso in considerazione dal disegno di legge è di particolare importanza non soltanto alla luce delle attuali contingenze, ma anche per i fatti do-

lorosi verificatisi in passato. Per queste ragioni mi sento di condividere quanto osservato dal senatore Riccardelli presso l'altro ramo del Parlamento circa l'opportunità dell'inserimento di tale argomento in un contesto più ampio e sistematico: infatti, fino ad oggi si è proceduto, nella regolamentazione nuova della materia, prendendo in considerazione di volta in volta singoli aspetti, tutti complessi e delicati senza dubbio, del problema, mentre sarebbe opportuno considerarlo nella sua generalità.

Tuttavia, pur con questa riserva, dichiarato, a nome del gruppo socialista, che noi siamo favorevoli alla rapida approvazione del disegno di legge, nel testo pervenutoci dal Senato, che ha approfondito la questione con la massima serietà, facendoci pervenire un testo completo e soddisfacente nel suo insieme.

Entrando brevemente nel merito, desidero sottolineare che il testo del disegno di legge, per quel che riguarda i primi tre commi, riproduce il disposto dell'articolo 630 del codice penale attualmente in vigore. Ai successivi commi introduce la nozione nuova del comportamento del reo, dopo il momento consumativo del reato stesso, volto ad evitare ulteriori conseguenze alla parte lesa, oltre che finalizzato eventualmente anche alla ricerca della verità processuale.

Concludendo, ribadisco che il gruppo socialista è favorevole alla immediata approvazione del disegno di legge, affinché il suo disposto entri al più presto in vigore.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FELISETTI

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARTA, *Relatore*. Desidero ringraziare i colleghi intervenuti in sede di discussione sulle linee generali per il contributo arrecato all'approfondimento del tema oggetto del disegno di legge.

Desideravo, poi, far notare al collega Boato che i confini tra il sequestro di persona a scopo di estorsione e quello a scopo di terrorismo stanno diventando sempre più labili ed è possibile che i terroristi si avvalgano della mano d'opera « specializzata » della delinquenza comune - visto che si tratta di reati per il cui compimento è necessario un certo tipo e grado di esperienza - per condurre a termine i propri disegni. I terroristi, infatti, sono, purtroppo, in grado di compiere da soli certi reati, ma sono personalmente convinto anche, per le ragioni che ho detto, che per i sequestri di persona utilizzino - di ciò si intravedono pericolosi segni - quella manovalanza, che non opera certo per fini ideali.

Le argomentazioni che ho svolto nel corso della mia relazione, dunque, non intendevano affatto presentare la situazione in maniera più drammatica del dovuto, ma solo dimostrare che, in prospettiva, almeno, non sono destituite di fondamento le ipotesi di un sempre più stretto collegamento tra delinquenza comune e terrorismo.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero dire innanzi tutto che credo che la discussione di oggi faccia giustizia della *querelle* relativa al bicameralismo: essa, infatti, dimostra che, nonostante alcune perplessità espresse in questa sede, come al Senato, nel corso del dibattito particolarmente approfondito e meditato ivi svoltosi, è possibile arrivare, anche in seconda lettura, ad una rapida approvazione dei provvedimenti proprio perché tale approfondimento si è rivelato oltre che utile, determinante.

Prendo, perciò, atto con soddisfazione della volontà espressa dalla Commissione di far divenire legge al più presto il provvedimento al suo esame.

Tale provvedimento si inserisce opportunamente nel contesto della nostra legislazione, non soltanto perché la situazione attuale è quella che tutti conosciamo, ma anche perché era ed è necessario armonizzare tale legislazione nel suo complesso,

attraverso l'estensione a questo tipo di reati di quanto già disposto dall'articolo 4 del ricordato decreto-legge in materia di terrorismo. Capisco quello che hanno voluto dire il presidente Felisetti e gli altri colleghi che hanno preso la parola, e cioè che questo indirizzo politico e legislativo deve essere inserito in una cornice più ampia; ma dobbiamo prendere atto, proprio alla luce dell'*iter* di questa normativa, del fatto che per arrivare al risultato attuale sono state necessarie una consapevolezza ed una maturazione che hanno portato prima a dar rilievo alla collaborazione con la giustizia per evitare che certe azioni criminose fossero portate alle estreme conseguenze ed oggi ad inserire in questa tipologia un delitto molto legato alla delinquenza comune.

Non intendo ripetere la *ratio* di questo articolo unico, che è stata già ampiamente spiegata, ed aggiungo soltanto che il passo che oggi compiamo, dando una risposta molto valida alla magistratura ed alle forze politiche - e quindi al paese -, rappresenta un fatto molto importante in direzione di una normativa complessiva per la repressione di un certo tipo di delitti e delle conseguenze negative che essi comportano. Mi auguro, dunque, che il disegno di legge possa essere approvato nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 630. - (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove precise per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo ».

BOATO. Desidero prendere la parola per dichiarazione di voto. Condivido tutte le valutazioni sulla gravità e sull'infamia — parola usata dall'onorevole Carta — del sequestro di persona a scopo di estorsione e anche di altri tipi di sequestro, che sono state fatte dal relatore e riprese dal collega Ricci e dal presidente Felisetti;

condivido anche la necessità, di fronte all'intensificarsi di fenomeni di questo tipo, con i loro risvolti giuridici, istituzionali ed anche drammatici sul piano umano, di un adeguamento della nostra legislazione penale, che fino a questo momento non ha considerato con la dovuta attenzione questo reato. Rimangono, però, da parte del nostro gruppo forti perplessità relativamente ad un meccanismo che vorrei definire inquinato ed inquinante e che, come già avvenuto per l'articolo 4 del decreto-legge antiterrorismo, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, rischia di introdurre all'interno del nostro ordinamento effetti perversi.

Ho già detto in altre occasioni che di tutto il decreto-legge antiterrorismo del dicembre 1979 e forse di tutta la legislazione eccezionale contro il terrorismo e la criminalità organizzata varata dal 1974-1975 ad oggi, l'unica norma che probabilmente ha avuto una pesante incidenza destabilizzante sul fenomeno terrorismo è stato l'articolo 4 citato.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non foss'altro che per questo, il decreto si è dimostrato valido!

BOATO. Non è vero, non può definirsi valido un decreto che, ad esempio, comporta un notevole aumento dei termini della carcerazione preventiva; ma ho l'onestà politica ed intellettuale di riconoscere di aver sottovalutato, nel corso della discussione che facemmo nel dicembre scorso — e durante la quale ho sempre insistito su meccanismi più complessi —, la capacità destabilizzante della norma in questione. Lo ammetto perché ritengo che le battaglie abbiano validità se chi vi partecipa, quando sbaglia, sa riconoscerlo.

PRESIDENTE. Io sono meno realista di lei ed aspetto una più lunga gestione.

BOATO. Desidero arrivare proprio a questo.

Aggiungo, infatti, che le perplessità di carattere giuridico, politico e morale che

avevo allora mi rimangono oggi, non solo perché non so se a lunga scadenza gli effetti destabilizzanti rispetto al fenomeno eversivo che quella norma ha avuto riusciranno a superare gli effetti che ho definito inquinanti, ma anche perché non so — ed anche se ora non è il momento penso che presto dovremo approfondire questo aspetto — se quella norma potrà avere effetti di carattere criminogeno (uso la parola nel suo senso etimologico). Per capire cosa intendo dire basta pensare ad un punto specifico delle « confessioni » conseguenti al « pentimento » del brigatista rosso Patrizio Peci: mi riferisco al fatto che quattro militanti delle Brigate rosse non sono stati arrestati, bensì assassinati il 28 marzo 1980 a Genova in via Fracchia; il 29 marzo i giornali hanno parlato della cosa in termini entusiasti e la conseguenza di tutto ciò è stata la nascita a Milano della cosiddetta Brigata 28 marzo, di cui faceva parte Marco Barbone, che ha ferito il giornalista Guido Passalacqua ed assassinato il giornalista Walter Tobagi. Dopo di che, una volta arrestato, il terrorista Barbone si è « pentito » ed il meccanismo si è messo in moto un'altra volta. Chiedo scusa ai colleghi per questa specie di rassegna che ho sottoposto alla loro attenzione, ma desidero mettere in rilievo il meccanismo perverso che la norma di cui stiamo parlando può provocare.

Non credo che il guardasigilli Rocco a suo tempo sia stato un campione di democrazia, eppure egli ebbe gravi perplessità ad introdurre norme di questo tipo all'interno del codice penale, che come codice di un regime totalitario avrebbe dovuto premiare spionaggio e delazione. Perplessità, dal punto di vista della democrazia e dei rischi di inquinamento della realtà sociale e politica, a maggior ragione sussistono nei confronti del meccanismo che con questo provvedimento si vuole introdurre, analogo a quello previsto dall'articolo 4 della legge n. 15 ed ancora più delicato per il fatto che il sequestro di persona a scopo di estorsione ha profonde radici e notevoli interferenze con la crisi economico-sociale, nel paese nel suo

complesso e in modo particolare in Sardegna, regione nella quale ha avuto la sua manifestazione maggiore. Pur riconoscendo, dunque, che la situazione attuale richiede una qualche iniziativa, dichiaro, a nome del gruppo radicale, che mi asterrò dalla votazione del disegno di legge in discussione.

RIZZO. Voterò a favore del disegno di legge sottolineando che si tratta di una riforma che è ritenuta utile dagli operatori della giustizia i quali mettono in evidenza che il fatto stesso della sua imminente approvazione ha già permesso di ottenere utili risultati (specie in Sardegna) nella lotta contro i sequestri di persona.

VIOLANTE. Il gruppo comunista aveva giudicato già favorevolmente una proposta di legge su identica materia presentata nel marzo di quest'anno da parte di alcuni gruppi della sinistra e, pertanto, non può che essere favorevole anche al disegno di legge in discussione.

Tuttavia, non dobbiamo nasconderci che si tratta di materia sulla quale dovremo prima o poi ritornare, poiché presenta alcuni problemi in sede di applicazione, fra cui quello relativo alla differenza esistente tra criminalità terroristica e criminalità comune: altro, infatti, è che « parli » un delinquente comune, altro è che « parli » un terrorista.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (Modificato dal Senato) (1040-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Mo-

dificazioni alla legge 24 marzo 1958, numero 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 31 luglio 1980 e modificato dal Senato nella seduta del 3 dicembre 1980.

Il relatore, onorevole Rizzo, ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

RIZZO, *Relatore*. Il Senato ha modificato alcuni articoli al testo già approvato dalla nostra Commissione e ne ha aggiunti altri otto. Più in particolare, le modifiche riguardano gli articoli 8, 13 e 14 e, oltre agli otto articoli aggiuntivi finali, ne è stato introdotto un altro, il 9, riguardante il collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi e dei componenti professori universitari.

Credo poi sia da attribuire ad un errore di stampa del testo al nostro esame, il fatto che l'articolo 4 sia considerato modificato, in quanto il testo del Senato è identico a quello approvato dalla nostra Commissione.

Passando ora ad esaminare le singole modifiche, l'articolo 8 prevede che il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 sia sostituito dal seguente: « I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura »; mentre la nostra Commissione era stata del parere che dovesse essere il Consiglio superiore stesso, in relazione alle esigenze della propria funzionalità, a deliberare che i magistrati componenti elettivi possano essere collocati, con il loro consenso, fuori del ruolo organico.

Per la verità, sarebbe stato opportuno che il Senato nell'approvare l'emendamento lo qualificasse non come una modifica al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica del 1958, ma come una modifica dell'intero articolo. Infatti, se leggiamo il testo originario dell'articolo 30, notiamo che il pri-

mo comma - che non è stato oggetto di modifica da parte dei due rami del Parlamento - fissa il principio in base al quale i magistrati continuano ad esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari cui appartengono, con la conseguenza che tale disposizione può sembrare in contraddizione con quella contenuta nel secondo comma, così come formulata dal Senato poiché quest'ultima stabilisce che i magistrati elettivi siano in ogni caso collocati fuori dal ruolo organico della magistratura; sarebbe stata pertanto opportuna una modifica dell'intero articolo 30 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958.

In concreto, comunque, non dovrebbero nascere problemi interpretativi se si tiene conto del fatto che nel primo comma di detto articolo si fa un generico riferimento ai magistrati, mentre nel secondo, introdotto dal Senato, solo a quelli elettivi. In altri termini - e ciò è opportuno che sia precisato ai fini di una corretta interpretazione della nuova norma - il primo comma, letto alla luce del secondo comma, riguarda esclusivamente i componenti di diritto del Consiglio, cioè il primo presidente della corte di cassazione ed il procuratore generale della Cassazione che non saranno collocati fuori ruolo e continueranno ad esercitare le proprie funzioni negli uffici ai quali appartengono mentre il secondo comma dell'articolo riguarda i componenti elettivi per i quali dovrà disporsi il collocamento fuori ruolo.

Per queste ragioni ritengo che il testo approvato dal Senato non crei problemi interpretativi e ritengo che debba essere approvato senza modificazioni - anche se, nel momento in cui questo aspetto della riforma venne esaminato dalla Camera formulai il giudizio che fosse meglio prevedere il collocamento fuori ruolo solo con il consenso degli interessati - poiché il collocamento fuori ruolo obbligatorio dei magistrati elettivi non potrà che accrescere la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 9 approvato dal Senato introduce, dopo l'articolo 30 del citato de-

creto del Presidente della Repubblica, un articolo 30-bis il quale contiene una disposizione, dal mio punto di vista, opportuna. In verità, infatti, quando la nostra Commissione affrontò la questione del collocamento fuori ruolo dei magistrati eletti, prese pure in considerazione il problema del collocamento fuori dal ruolo organico dei professori universitari eletti componenti del Consiglio; quando, però, si passò all'approvazione di un emendamento mirante alla introduzione di tale principio, esso non fu approvato. Il Senato opportunamente ha colmato una lacuna: infatti, per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari militano le stesse ragioni che giustificano il collocamento fuori ruolo dei magistrati eletti. Ritengo, pertanto, che anche l'articolo 9 introdotto dal Senato debba essere approvato senza modifiche; desidero, però sottolineare, ai fini di una corretta interpretazione della norma, che con essa si dispone che il collocamento fuori ruolo ha efficacia dal giorno dell'insediamento del Consiglio; forse sarebbe stato più opportuno che la norma dicesse che il collocamento fuori ruolo ha inizio, e non già efficacia, dal giorno in cui avviene l'insediamento. Infatti, il termine « efficacia » può dar luogo a problemi di interpretazione anche se esso, facendo riferimento al « giorno in cui avviene in effetti l'insediamento » mira a coprire l'eventualità — e soltanto in tal modo deve essere interpretata la norma — che il ministro della pubblica istruzione abbia disposto il collocamento fuori ruolo del professore universitario, eletto membro del Consiglio, prima dell'insediamento del Consiglio stesso.

Per quel che riguarda l'articolo 13, ricordo soltanto che esso contiene l'articolo 12 già approvato dalla Camera, in quanto la numerazione degli articoli è stata modificata a seguito della introduzione, da parte del Senato, del nuovo articolo 9.

L'articolo 14 dell'attuale testo contiene, invece, modifiche sostanziali all'articolo 13 approvato dalla nostra Commissione. Come i colleghi ricorderanno, noi approvammo l'articolo 13 nel seguente testo: « Lo

articolo 1 della legge 3 maggio 1971, numero 312, è sostituito dal seguente: " Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, all'atto della cessazione dalla carica, spetta, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato, una indennità pari a un dodicesimo del compenso globale lordo annuale loro spettante " ». Il Senato ha mantenuto fermo il sistema vigente ed ha opportunamente provveduto ad aumentare il compenso, tenendo conto della svalutazione: pertanto ha previsto un aumento dell'attuale ammontare dell'indennità, prevista per i componenti elettivi dalla legge del 1965, da 5 a 15 milioni. Inoltre, il Senato ha ritenuto opportuno specificare che: « Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza quadriennale, l'indennità è liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel precedente comma per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato ».

L'articolo 15 e seguenti si occupano del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, l'articolo 15 prevede una riforma sostanziale della composizione del Consiglio medesimo; la legge in vigore, per quel che riguarda i 20 componenti magistrati, dispone che siano scelti 8 tra i magistrati di cassazione, di cui due con funzioni direttive superiori, 4 tra i magistrati d'appello e 8 tra i magistrati di tribunale. Il testo dell'articolo 15, recependo alcune indicazioni formulate dalla magistratura stessa, prevede, invece, che: « I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: 4 fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, 2 tra i magistrati di appello, 4 tra i magistrati di tribunale e gli altri 10 indipendentemente dalla categoria di appartenenza ». Ciò comporta una più ampia possibilità di scelta, da parte dei magistrati, tra i candidati da eleggere membri del consiglio, senza dover, così, sottostare alla rigida regola della divisione in categorie.

Personalmente, ritengo che la nuova disposizione sia positiva in quanto consente

di eliminare gli effetti negativi, ai fini della rappresentatività dei membri eletti, del sistema definito dalla legge del 1975. Infatti, in forza ad esso si è verificato nelle ultime elezioni che alcuni candidati, che pur avevano ricevuto scarsi suffragi, sono stati eletti, scavalcando altri, che avevano ricevuto un numero maggiore di voti, per i quali le possibilità di elezione, considerata la loro categoria di appartenenza, erano ormai esaurite.

Pertanto, ritengo opportuno che per una fascia considerevole (dieci membri) di componenti da eleggere sia data la possibilità di non tener conto della categoria di appartenenza, fermo restando un *minimum* fisso di candidati da scegliere nelle singole categorie, nel rispetto della norma costituzionale che impone che tutte le categorie siano rappresentate all'interno del Consiglio.

Quindi si tratta di una proposta estremamente importante e significativa che merita la nostra incondizionata approvazione.

L'articolo 16 e i seguenti si occupano della elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 16 prevede che possano partecipare gli uditori giudiziari cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali e che abbiano già preso possesso dell'ufficio di destinazione, con una innovazione rispetto alla disposizione contenuta nell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, numero 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695. Tale articolo infatti prevede che non abbiano diritto all'elettorato attivo gli uditori giudiziari. Ora invece si dà loro la possibilità di partecipare alle elezioni, nel caso in cui esercitino funzioni giurisdizionali da almeno sei mesi.

L'articolo 17 prevede che non siano comunque eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina. Questa norma è quanto mai opportuna, in quanto a seguito della abolizione della qualifica di aggiunto giudiziario e della retrodatazione della nomina a magistrato di tribu-

nale, vi sarebbe la possibilità che siano eletti componenti del Consiglio superiore della magistratura magistrati con solo due anni di anzianità. Ciò non era possibile prima dell'abolizione della qualifica di aggiunto giudiziario, perché la qualifica di magistrato di tribunale si acquisiva dopo cinque anni di anzianità. Opportunamente si prevede che i magistrati per essere eleggibili devono avere almeno tre anni di anzianità nella qualifica di magistrato di tribunale, perché in tal modo rimane ferma l'anzianità minima di cinque anni già richiesta dalla legge del 1958.

Gli articoli 18, 19 e 20 introdotti dal Senato modificano l'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

L'articolo 18 prevede che le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuino in collegio unico nazionale, con il sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno quattro magistrati di cassazione, di cui due dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, due di appello e quattro di tribunale. L'articolo modifica, in coerenza con la proposta riforma sulla composizione del Consiglio superiore, l'articolo 5 della legge n. 695 che prevede al primo comma: « I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: otto fra i magistrati di Cassazione, di cui almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori, quattro fra i magistrati di appello e otto fra i magistrati di tribunale ».

L'articolo 19 prevede che sia ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, e modifica solo in parte l'articolo 25 della legge n. 195 per il quale « È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23 ». La nuova disposizione dà la possibilità di presentare liste che contengano soltanto candidati delle diverse categorie, nel minimo fissato dalla legge e cioè quattro magistrati di Cassazione, due di appello e

quattro di tribunale. Le liste pertanto possono non comprendere tutti e venti i magistrati da eleggere, ma devono comprendere almeno quattro magistrati di cassazione, di cui due dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, almeno due di appello e almeno quattro di tribunale.

L'articolo 20 sostituisce l'ultimo comma dell'articolo 25 della legge n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge n. 695, e prevede che il voto si esprima con il voto di lista e con eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato, ai sensi del primo comma dell'articolo 23.

Anche tale articolo è una conseguenza delle modifiche apportate alla composizione del Consiglio superiore della magistratura ed al numero delle presenze vincolate, secondo quanto approvato dal Senato all'articolo 15.

L'articolo 21 sostituisce il quinto comma dell'articolo 27 della legge n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge n. 695. Esso prevede che, qualora, in sede di assegnazione dei seggi alle liste, effettuate tali operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'articolo 23, si proceda sostituendo al magistrato eletto con il quoziente più basso in soprannumero nella categoria di appartenenza, il magistrato della stessa lista, primo dei non eletti e appartenente alla categoria che va completata. Analogamente si procede se i posti non coperti siano più di uno. L'articolo 27 che viene sostituito prevedeva: « Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione di seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza a categoria e, in caso di parità, secondo l'ordine di iscrizione nella lista ». Si tratta indubbiamente di un sistema abbastanza macchinoso che si tende a semplificare, per evitare quanto è accaduto nelle ultime elezioni del Consiglio superiore, cioè che un magistrato che era il quindicesimo nella lista per voti di

preferenza è stato eletto al posto di altri candidati della stessa lista con un maggior numero di preferenze la cui categoria era già completa. Questo sistema certamente è molto più semplice perché non comporta quel meccanismo complesso per cui l'elezione di un candidato nell'ambito di una lista possa dipendere dai candidati eletti nelle altre liste e semplificando il meccanismo è perfettamente in linea con la riforma di cui all'articolo 15. Quindi credo che anche l'articolo 21 meriti l'approvazione della Commissione.

L'articolo 22, infine, prevede che in sede di prima attuazione di questa legge, che apporta modifiche notevoli al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, le elezioni del Consiglio debbano essere indette entro tre mesi dalla scadenza del precedente Consiglio e quindi prescrive una proroga di 90 giorni, proroga quanto mai opportuna data la complessità della materia e le sue innovazioni a seguito degli emendamenti apportati dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

TRANTINO. Non credo si debbano aggiungere ulteriori argomentazioni alla relazione dell'onorevole Rizzo, che è stata così approfondita ed esauriente. Ma mentre dall'opposizione viene il nostro consenso al relatore nell'interesse di una norma che appare estremamente opportuna, non possiamo non lamentare il ritardo con cui si arriva alla discussione ed alla approvazione di questo provvedimento. Proprio domani infatti, cioè il 18 dicembre, scade l'attuale Consiglio, cosa che, tra l'altro, porta il Presidente della Repubblica a presiedere un collegio che è già « morto » per decorrenza dei termini.

CARTA. La relazione dell'onorevole Rizzo, ampia, dettagliata e specifica, rivela una profonda conoscenza della materia ed una partecipazione personale ai problemi evidenziati, per cui non mi resta che rilevare come anche un organismo quale il

Consiglio superiore della magistratura debba, nel corso della propria esistenza, al pari di ogni altro organismo, modificarsi e trasformarsi. Ritengo che le modifiche proposte rientrino proprio nell'ottica di consentire una maggiore funzionalità ad un organo così importante e nello stesso tempo un allargamento in senso democratico della sua rappresentatività. Sappiamo tutti quale strumento delicato sia il Consiglio superiore e quindi il mio gruppo ritiene giusto e pertinente lo sforzo di consentirgli una più ampia base democratica elettiva.

Per queste ragioni, ed anche per l'urgenza sottolineata dall'onorevole Trantino, il gruppo della democrazia cristiana si dichiara favorevole all'accoglimento delle modifiche apportate dal Senato a questo provvedimento che già era stato esaminato dalla nostra Commissione.

BOATO. Questo mio intervento in discussione generale avrà anche valore di dichiarazione di voto. Il mio gruppo voterà a favore delle modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge già approvato dalla Commissione giustizia della Camera con la sola eccezione dell'articolo 14. Siamo infatti contrari alle modifiche introdotte dal Senato a tale articolo (ex articolo 13 nel testo della Camera) perché siamo contrari all'aumento a 15 milioni di quella che può essere definita l'indennità di buona uscita dalla carica di membro del Consiglio superiore della magistratura.

È vero che una indennità analoga esiste anche per i parlamentari, ma in questo caso — a parte il fatto che mi sembra sia nettamente inferiore — essa assume un diverso valore. Per essere chiaro desidero portarvi l'esempio del mio compagno di gruppo Mimmo Pinto: eletto deputato dai disoccupati di Napoli ed essendo egli stesso un disoccupato, tale tornerà ad essere al momento della scadenza del suo mandato. Ho citato l'esempio più appariscente, ma il problema si pone per tutta una serie di persone che avendo abbandonato una professione di carattere privato per esercitare il mandato parlamentare, al termine di questo possono trovare delle diffi-

coltà di reinserimento. Il discorso non vale più quando ci troviamo di fronte a magistrati o a docenti universitari, cioè a persone che rientrando nella vita professionale presumibilmente non incontreranno alcuna difficoltà di carattere finanziario.

BOATO. Se, poi, con questa norma praticamente si vuole dire che coloro i quali per quattro anni esercitano la funzione di membro del Consiglio superiore della magistratura è probabile che in tale periodo guadagnino meno di quanto guadagnerebbero esercitando la loro professione, va affermato con molta forza e chiarezza che chi esercita una funzione pubblica di così alto livello deve sentire il dovere civile di rinunciare per quattro anni ai privilegi di carattere economico che gli derivano dalla propria attività professionale.

Poiché non credo che la coscienza civile nel nostro paese sia caduta tanto in basso da rendere necessari compensi di questo tipo per chi esercita una funzione pubblica tanto importante come quella di membro del Consiglio superiore — e d'altra parte credo che la perdita della clientela di un avvocato affermato non possa certo essere compensata da 15 milioni! — penso che questo « soldo » finale possa addirittura essere offensivo nei confronti di chi lo riceve e scarsamente morale rispetto all'opinione pubblica, che deve avere la consapevolezza che chi esercita una pubblica funzione è disposto a farlo anche a scapito del proprio interesse economico.

Quindi noi voteremo contro questo articolo, ma ritenendo che non sia determinante per la nostra posizione nei confronti dell'intero disegno di legge voteremo a favore delle altre modifiche apportate dal Senato.

RICCI. Credo che la puntualità della relazione che il collega Rizzo ha fatto, puntualità unanimemente riconosciuta, sia tale da consentire brevi considerazioni sul testo che ci viene dal Senato relativamente ai problemi della riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Il testo che viene dal Senato rappresenta più che una modifica, un'integrazione al testo da noi approvato, integrazione che non può che essere considerata positivamente, salvo qualche perplessità in ordine a talune soluzioni che, tuttavia, non sono tali da indurre il nostro gruppo ad esprimere un voto contrario al testo in discussione.

Nel prendere in esame rapidamente la materia, per altro ben nota a tutti i colleghi, e le varie modifiche, mi riferirò alla nuova numerazione degli articoli fatta dal Senato.

Come è stato già osservato, la modifica all'articolo 8 tende a porre fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati componenti elettivi. Si tratta di una soluzione più aderente alla sempre maggiore complessità dei compiti che il Consiglio ha assunto, i quali esigono una piena ed esclusiva disponibilità. Del resto, vi è una certa omogeneità fra quanto disposto da questo articolo 8 ed il successivo articolo 9, riguardante il collocamento fuori ruolo dei professori universitari eletti componenti del Consiglio superiore. Per altro, si tratta di una norma in linea con l'analogo principio di incompatibilità stabilito tra il mandato parlamentare e l'esercizio della funzione universitaria.

L'unico dubbio che può sorgere al riguardo è che il collocamento fuori ruolo, così come l'incompatibilità, possano in un certo senso essere un veicolo di dequalificazione per la qualità della partecipazione dei docenti al Consiglio superiore della magistratura.

Il problema non è valutabile in termini economici, ma dal punto di vista dello scoraggiamento alla partecipazione al Consiglio. Infatti, vi sono docenti universitari che per non lasciare per quattro anni «orfana» la propria scuola, potrebbero decidere di rinunciare a far parte del Consiglio.

Tuttavia, per le considerazioni di opportunità sopra ricordate, nonostante queste perplessità, non possiamo che esprimere un voto favorevole su questa norma.

In relazione all'articolo 14, devo fare una considerazione di carattere personale

e cioè che credo che la soluzione adottata dalla nostra Commissione fosse più opportuna; tuttavia, la modifica introdotta non assume portata tale da meritare un voto contrario.

Comunque, la modifica più importante, secondo me, è rappresentata dall'introduzione dell'articolo 15, in base al quale viene stabilito il numero dei componenti da eleggere a seconda della categoria alla quale appartengono. Tale norma rappresenta un contributo positivo sotto il profilo del criterio democratico da adottare ai fini della composizione del Consiglio superiore della magistratura.

Ugualmente positivo è il nostro giudizio nei confronti dell'articolo 17 secondo il quale non sono eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina. Tale norma assicura che i futuri membri del Consiglio abbiano acquisito una certa esperienza riguardo ai problemi che dovranno affrontare. Inoltre l'anzianità di servizio di tre anni si raggiunge in età sufficientemente giovane e ciò garantisce l'ingresso di forze giovani all'interno del Consiglio.

I successivi articoli 18, 19, 20 e 21 sono stati illustrati già in modo sufficientemente chiaro ed approfondito dal relatore; da parte mia non posso che approvare l'introduzione del sistema delle liste concorrenti ai fini dell'elezione.

A tale proposito vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'aver riformato i criteri di elezione dei membri del Consiglio richiede quanto prima una analoga riforma in materia di elezione dei consigli giudiziari. Anche e soprattutto in vista della attribuzione a questi ultimi, quali organismi di autogoverno a livello periferico, di una serie di compiti che dovranno, per l'appunto, essere gestiti in modo democratico dalla magistratura stessa.

Ciò pone l'esigenza di inserire al più presto nel calendario dei nostri lavori l'esame dei provvedimenti relativi alla riforma dei criteri di elezione dei consigli giudiziari: provvedimenti, per altro, già pendenti davanti alla Commissione e che,

probabilmente, sarebbe stato opportuno abbinare a quello oggi in discussione, se non fossimo stati pressati dall'urgenza di approvare quest'ultimo il più rapidamente possibile. Mi auguro, anche a nome di tutto il gruppo comunista, che alla ripresa dell'attività legislativa, subito dopo la pausa delle festività natalizie, venga affrontato tale problema in maniera definitiva portando a compimento l'iter dei provvedimenti ricordati.

Concludendo, desidero dire che condivido l'opinione del relatore circa l'opportunità di prorogare di 90 giorni la scadenza del Consiglio superiore della magistratura: essa consentirà, infatti, di applicare subito le nuove norme che ci accingiamo ad approvare.

Per tutte queste ragioni, preannuncio, a nome del gruppo comunista, che voteremo a favore del disegno di legge al nostro esame.

FELISETTI. Desidero soltanto svolgere poche osservazioni in quanto la esauriente e puntuale relazione del collega Rizzo mi esonera dall'entrare approfonditamente nel merito del provvedimento al nostro esame.

In primo luogo, vorrei riprendere una affermazione fatta dal rappresentante del Governo in occasione della discussione del provvedimento precedentemente esaminato e, cioè, che il bicameralismo, anche in quest'occasione, ha dimostrato la sua ragion d'essere. Ho voluto riprendere tale affermazione perché tutti ricorderete che la discussione e la votazione del provvedimento nell'ambito della nostra Commissione fu piuttosto confusa: il Senato ha recuperato in chiarezza, nell'autonomia delle sue scelte, consentendo a noi di fare altrettanto.

Pur non entrando nel merito dei diversi articoli inerenti alla collocazione fuori ruolo dei magistrati elettivi e dei professori universitari e, in genere, nel merito di tutti gli altri, desidero soffermarmi brevemente su quelli nuovi introdotti dal Senato e soprattutto su quelli riguardanti il meccanismo elettorale, da noi preso in considerazione, ma non trasformato, in una disposizione. Il Senato ha colmato

questa lacuna introducendo un più corretto meccanismo elettorale proporzionale ed un più democratico criterio di scelta dei membri da eleggere tra le diverse categorie, fermo restando il principio della rappresentanza di tutte, così come previsto dalla Costituzione.

Le modifiche introdotte dal Senato, poi, hanno reso accettabile ed opportuna la previsione, quale norma transitoria, di una proroga di 90 giorni — altrimenti discutibile — per la scadenza del Consiglio; proroga che consentirà di approntare operativamente i meccanismi elettorali nuovi previsti dal disegno di legge al nostro esame.

Con l'augurio che il provvedimento venga approvato al più presto e che infonda nuove energie al Consiglio superiore della magistratura, esaltandone le funzioni di autogoverno della magistratura medesima, preannuncio, a nome del gruppo socialista, che voteremo a favore del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dal Senato.

RIZZO, *Relatore*. Desidero, innanzi tutto, far notare al collega Boato che se si prendesse in considerazione la proposta di non riconoscere alcuna indennità a tutti coloro che sono stati membri del Consiglio superiore della magistratura, si correrebbe il rischio di scoraggiare — soprattutto per quanto riguarda i professori universitari — la loro candidatura.

Quindi mi pare estremamente opportuno l'emendamento di cui all'articolo 14 approvato dal Senato. Sono d'accordo con il collega Ricci quando segnala l'opportunità che al più presto, in separata sede, si arrivi ad una riforma dei consigli giudiziari sostituendo l'attuale sistema maggioritario con il sistema proporzionale e coordinandone la durata, che attualmente è di due anni, con quella del Consiglio superiore della magistratura, che è di quattro anni.

Voglio infine ribadire che la norma transitoria mi sembra di grande opportu-

nità. Ricordo che allorché fu trasformato il sistema maggioritario in sistema proporzionale per la elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura si ebbe una proroga di tre mesi, per consentire l'attuazione del nuovo sistema. La disposizione transitoria in questo caso non prevede una proroga della scadenza, ma soltanto allunga di 90 giorni il periodo concesso al Presidente della Repubblica per indire le nuove elezioni.

Penso quindi che la Commissione possa approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho molto da aggiungere in quanto tutti gli argomenti sono stati toccati dal relatore.

La ragione di questo provvedimento, che era stato già approvato dalla Camera, sta nel fatto che ci siamo trovati di fronte alla necessità di varare norme che configurassero in maniera diversa l'elettorato attivo del Consiglio superiore della magistratura. Trovandoci di fronte ad un treno che marciava a velocità abbastanza spedita, al Senato si è creduto opportuno aggiungere alcuni vagoni, e sono stati introdotte alcune modifiche nella materia. Il relatore ha precisato il contenuto di queste norme. Quello che la Camera — come ha ricordato il presidente Felisetti — aveva trascurato, è stato introdotto nel testo approvato dal Senato, che ora torna al nostro esame.

Non è sfuggita ad alcuno la necessità di approvare rapidamente il disegno di legge, anche perché è nota a tutti la data di scadenza del Consiglio superiore della magistratura.

Per quanto concerne le norme che sono state introdotte dal Senato, esse configurano due punti principali. Innanzitutto si è data una « geografia » diversa all'elettorato attivo della magistratura rispetto alle norme approvate negli anni precedenti, che facevano richiamo alle diverse categorie nell'ambito della magistratura. Inoltre abbiamo evitato di chiudere in una camera di Nesso il numero complessivo di 20 membri rispetto alla distribuzione per

categorie, lasciando la possibilità che grandi personalità nell'ambito della magistratura siano scelte e immesse all'interno del Consiglio superiore con un sistema più libero possibile.

Questo punto è bene che sia posto in evidenza perché è il più importante nell'interesse del buon funzionamento della magistratura e quindi del Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Poiché non sono pervenuti i necessari pareri delle Commissioni competenti, il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche all'articolo 630 del codice penale » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2134).

Presenti	25
Votanti	23
Astenuti	2
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Bottari, Carpino, Carta, Casalinuovo, Casini, De Cinque, Dell'Andro, Felisetti, Gitti, Granati, Mannuzzu, Martelli, Mora, Reggiani, Revelli, Ricci, Rizzo, Russo, Sabbatini, Salvato, Trantino, Violante.

Si sono astenuti:

Boato, De Cataldo.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA